



Oggetto: emigrazione all'estero e cancellazione dall'anagrafe sanitaria regionale.

Gent.le Sig./a, a seguito della sua iscrizione all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) le ricordiamo le disposizioni vigenti in materia di assistenza sanitaria.

Come disposto dalla Legge 526 del 1982, Circolare del Ministero della Sanità 11.05.1984 n. 1000.116) la S.V. è stata dall'anagrafe sanitaria regionale dalla data di emigrazione.

Di conseguenza la sua Tessera Sanitaria (TS) e la sua TEAM (tessera europea di assistenza malattia) non sono più valide e non possono essere usate per l'accesso alle prestazioni sanitarie nel territorio italiano e negli altri Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo ed in Svizzera. Le precisiamo, pertanto, che l'onere economico delle prestazioni sanitarie erogate dopo la data di trasferimento della residenza, conseguenti all'uso improprio della TS e della TEAM, verranno poste a suo carico.

Le precisiamo inoltre che per fruire di assistenza sanitaria urgente e necessaria, durante i temporanei rientri in Italia, potrà usare la TEAM emessa dall'Istituzione sanitaria del paese europeo, dove risiede, qualora fosse affiliato al loro sistema sanitario od in caso contrario avvalersi delle disposizioni date dal DM 1 febbraio 1996 e dalla Circolare Ministero Sanità 1000.V-19/833/630 dell'11.11.1996 che prevedono che ai cittadini italiani residenti all'estero, con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, **sono riconosciute le prestazioni urgenti e/o medicalmente necessarie presso le strutture ospedaliere pubbliche e/o private accreditate, per un periodo massimo di 90 gg nell'arco dell'anno solare.** Tale diritto si perfeziona con l'iscrizione presso la ATS di precedente residenza e/o di temporanea dimora, autocertificando:

- lo stato di emigrato (*) e/o di essere titolare di pensione italiana
- di non avere copertura assicurativa, sia pubblica che privata, nel Paese di residenza

La ATS rilascia una tessera d'iscrizione provvisoria al Servizio Sanitario Regionale, senza assegnazione del Medico di Medicina Generale.

(*) la condizione di emigrato deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il cittadino autocertifica:

- di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all'estero, indicando il Comune di iscrizione Aire

OPPURE

- di essere nato all'estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente, di risiedere attualmente all'estero e di essere iscritto all'AIRE